



COMUNE DI CERNUSCO LOMBARDONE
Provincia di Lecco

REGOLAMENTO
PER LA DISCIPLINA DEL REFERENDUM
CONSULTIVO

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 27/06/1995

Modificato con delibera del Consiglio Comunale n. 25 del 06/07/2001

PARTE I PREMESSA

Art.1 – Oggetto del Regolamento

Il presente regolamento detta la disciplina del Referendum consultivo previsto dagli artt.63-64 dello Statuto Comunale e istituito a norma dell'art.6 della Legge 8 giugno 1990 n.142.

Art.2 – Funzioni

Le disposizioni del presente regolamento si fondano sulla legge 8 giugno 1990 n.142, sullo Statuto Comunale, sul T.U. delle Leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967 n.223 e sul D.P.R. 16 maggio 1960 n.570 e successive modificazioni ed integrazioni.

PARTE II MATERIE

Art.3 – Oggetto del referendum

Possono essere sottoposte a referendum consultivo tutte le materie di esclusiva competenza comunale con esclusione delle seguenti:

- a) istituzione e ordinamento di tributi locali e tariffe
- b) norme statutarie
- c) provvedimenti a contenuto vincolato previsti da leggi statali o regionali
- d) materie che sono state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo quinquennio

PARTE III INIZIATIVE

Art.4 – Potere di iniziativa

Il referendum consultivo è richiesto dai cittadini in numero non inferiore al 20% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune da calcolarsi sulla base dell'ultima revisione, ovvero dal Consiglio Comunale col voto favorevole nella maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Art.5 – Ammissibilità

Sulla ammissibilità del Referendum delibera il Consiglio Comunale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, sentita l'apposita commissione prevista dall'art.64 comma 4 dello statuto comunale composta dal Segretario Comunale, il Giudice Conciliatore o di Pace ed il Difensore Civico, ove nominato, e previo parere di legittimità del Segretario Comunale. L'inammissibilità del Referendum può essere deliberata solo per motivi di legittimità.

Art.6 – Potere di indizione

Il referendum consultivo è indetto dal Sindaco entro 30 giorni dalla esecutività della deliberazione consiliare di ammissibilità convocando i comizi elettorali nei 60 gg. successivi.

PARTE IV PROCEDIMENTO

Art.7 – Le fasi del procedimento

Il procedimento finalizzato allo svolgimento del Referendum consultivo consta delle seguenti fasi:

- a) proposta di iniziativa consiliare;
- b) presentazione della proposta ad iniziativa dei cittadini;
- c) raccolta delle firme e autenticazione;
- d) deposito della proposta;
- e) verifica delle firme e della documentazione;
- f) valutazione del Consiglio Comunale;
- g) indizione del Referendum;
- h) operazioni pre-elettorali;
- i) operazioni elettorali;
- l) proclamazione del risultato;
- m) pubblicazione del risultato;
- n) efficacia del risultato referendario.

Art.8 – Responsabile del procedimento

Il Segretario Comunale assegna a sé o ad altro funzionario comunale la responsabilità del procedimento referendario.

Il Segretario Comunale verifica le firme e la validità della documentazione relativa alla proposta di Referendum, cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi elettorali e dal presente Regolamento, trasmette gli atti alle competenti autorità per l'adozione dei provvedimenti esecutivi relativi a ciascuna fase del procedimento.

Art.9 – Proposta di iniziativa consiliare

Il Consiglio Comunale prima di procedere all'adozione del provvedimento di sua competenza iscritto all'ordine del giorno del Consiglio, può deliberare la sottoposizione dell'argomento a Referendum Consultivo, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

L'esplicita proposta della sottomissione di un argomento a Referendum consultivo può essere iscritta all'ordine del giorno del Consiglio su iniziativa del Sindaco o degli altri soggetti legittimati a proporre le deliberazioni al Consiglio, a norma della Legge 8 giugno 1990, n.142 e dello Statuto Comunale.

Art.10 – Presentazione della proposta ad iniziativa dei cittadini

I cittadini possono richiedere che un argomento nelle materie di cui al precedente art.3, sia sottoposto a Referendum consultivo.

A tal fine il Comitato, composto da almeno 20 promotori il procedimento, deposita nelle mani del Segretario Comunale la comunicazione dell'avvio della procedura di raccolta delle firme di cui all'art.11.

Nella comunicazione dovranno essere individuati il nome dei promotori, il quesito referendario da sottoporre alla votazione popolare espresso in forma chiara e intelligibile.

Dalla data di presentazione della proposta decorrerà il termine di due mesi entro il quale dovranno essere raccolte le firme necessarie per la validità del Referendum di cui all'art.4.

Art.11 – Raccolta di firme

La raccolta delle firme è effettuata su moduli forniti dal Comune e vidimati dal Segretario Comunale prima del loro utilizzo.

Sui moduli deve essere indicato, a cura dei promotori, il quesito da sottoporre alla votazione popolare, in forma chiara ed intellegibile.

Ogni richiesta deve riguardare un unico oggetto.

In calce ai moduli deve essere indicato, il nome dei promotori designati ad esercitare le funzioni di cui agli articoli successivi.

L'elettore che intende aderire alla richiesta di Referendum appone la propria firma sui moduli di cui al 1^ comma, indicando accanto alla firma, per esteso, il proprio nome e cognome, luogo e data di nascita.

Sono competenti ad eseguire le autenticazioni: i notai, i giudici di pace, i cancellieri e i collaboratori delle cancellerie delle corti di appello, dei tribunali e sezioni distaccate di tribunale, i segretari delle procure della Repubblica, i presidenti delle province, i sindaci, gli assessori comunali e provinciali, i presidenti dei consigli comunali e provinciali, i presidenti e i vice presidenti dei consigli circoscrizionali, i segretari comunali e provinciali e i funzionari incaricati dal Sindaco e dal presidente della provincia. Sono altresì competenti ad eseguire le autenticazioni di cui al presente comma i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali che comunichino la propria disponibilità, rispettivamente, al presidente della provincia ed al Sindaco.

L'autenticazione può essere effettuata con un unico atto per tutte le firme contenute in ciascun modulo, indicando il numero delle firme contenute nel modulo stesso e la data dell'autenticazione.

Art.12 – Deposito della proposta

La richiesta di Referendum da parte dei cittadini deve essere corredata dei certificati, anche collettivi, attestanti l'iscrizione dei firmatari nelle liste elettorali del Comune.

La proposta di Referendum, corredata dalla prescritta documentazione, è integrata da una relazione illustrativa e deve essere consegnata al Segretario del Comune da parte di almeno 20 promotori designati ai sensi dell'art.11 comma 4.

Il Segretario Comunale, mediante processo verbale, dà atto della presentazione della proposta, della sua data, del deposito dei documenti e del numero delle firme raccolte.

Il rispetto del termine di due mesi entro il quale il Comitato promotore, a forma di non ammissibilità del Referendum, dovrà curare la raccolta delle firme, verrà accertato verificando il termine iniziale che coincide con la data della comunicazione dell'avvio della procedura di cui all'art.10 ed il termine finale coincidente con il deposito della documentazione di cui al precedente secondo comma.

Art.13 – Verifica delle firme e della documentazione

Entro 10 giorni dal deposito della proposta, il Segretario Comunale provvederà a verificare ed attestare la validità delle firme raccolte, il rispetto del termine di inizio e fine raccolta, il loro numero e la documentazione a corredo e ne dà immediata comunicazione al Comitato promotore.

Trasmette quindi al Sindaco perché inserisca la proposta all'ordine del Consiglio Comunale che entro 30 giorni delibera sull'ammissibilità del Referendum con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Qualora il numero delle firme sia inferiore a quello prescritto, o qualora si accerti il mancato rispetto dei termini di cui all'ultimo comma dell'art.12 del presente Regolamento, il giudizio di ammissibilità non ha luogo.

Art.14 – Indizione del Referendum

Entro 15 giorni dall'esecutività della deliberazione di cui all'art. precedente, il Sindaco indice con proprio decreto il referendum convocando i comizi elettorali in una domenica compresa tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivo alla data del Decreto.

Il Referendum o i Referendum non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto e viene sospeso in caso di scioglimento del Consiglio Comunale.

Viene altresì sospeso qualora una legge nazionale o regionale abbia approvato sostanziali modifiche alla materia in oggetto del quesito referendario.

Non si fa luogo a Referendum qualora il Consiglio Comunale si adegui alla proposta referendaria.

Art.15 – Operazioni pre-elettorali

I certificati di iscrizione nelle liste elettorali devono essere consegnati agli elettori entro il quinto giorno precedente a quello dello svolgimento della consultazione.

I certificati sono recapitati al domicilio degli elettori e i duplicati possono essere ritirati presso l'Ufficio elettorale.

L'elettorato attivo, la tenuta e la revisione delle liste elettorali sono disciplinate dalle disposizioni del T.U. delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, approvato con D.P.R. 20 marzo 1967 n.223 per quanto compatibile ed applicabile. La ripartizione del Comune in sezioni elettorali e la scelta dei luoghi della consultazione sono disciplinati dalle disposizioni del T.U. delle leggi sulla composizione e l'elezioni degli organi delle Amministrazioni Comunali approvato con D.P.R. 16 maggio 1980 n.570 e successive modificazioni ed integrazioni per quanto compatibili ed applicabili.

La propaganda elettorale è disciplinata dalle disposizioni vigenti in materia elettorale.

Art.16 – Operazioni elettorali

Le schede per il Referendum devono essere di carta consistente, di tipo unico e di identico colore.

Sono fornite dal Comune ed avranno caratteristiche analoghe e quelle delle consultazioni referendarie nazionali alle quali si fa rinvio.

Le schede contengono il quesito formulato da sottoporre al giudizio degli elettori, letteralmente riprodotto a caratteri chiaramente leggibili.

In ciascuna sezione è costituito un seggio elettorali, composto da un presidente, da tre scrutatori e dal Segretario nominati secondo le disposizioni per l'elezione del Consiglio Comunale.

L'elettore vota tracciando con la matita un segno con la risposta da lui prescelta.

Le operazioni di voto si svolgono nella sola giornata di domenica dalle ore 7.00 alle ore 20.00.

Per le operazioni inerenti alla votazione e allo scrutinio e per quanto compatibili si osservano le disposizioni contenute nel D.P.R. 16 maggio 1960 n.570 e successive modificazioni.

Alle operazioni di voto e di scrutinio presso i Seggi possono assistere, ove lo richiedano, un rappresentante di ognuno dei partiti o gruppi politici rappresentati in Consiglio Comunale o dei promotori del Referendum.

Alle designazioni dei predetti rappresentanti provvede persona munita di mandato, autenticato da notaio, da parte del segretario di sezione (o dal comitato cittadino) del partito o gruppo politico o da parte dei promotori del Referendum.

Art.17 – Proclamazione del risultato

Presso la segreteria del Comune è costituito l'Ufficio di garanzia per il Referendum composto dal Segretario Comunale che lo presiede, e da due esperti per cultura o esperienza di lavoro in diritto comunale, designati questi ultimi dal Consiglio Comunale immediatamente dopo il giudizio di ammissibilità previsto dal precedente art.13.

Le funzioni di Segretario sono esercitate dal funzionario dell'Ufficio Elettorale del Comune.

Sulla base dei verbali di scrutinio, trasmessi dagli uffici di sezione, l'Ufficio di garanzia in pubblica adunanza da tenere entro 10 giorni dallo svolgimento del Referendum, da atto del numero degli elettori che hanno votato e del risultato del Referendum, dopo aver provveduto al riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati.

La consultazione referendaria è valida se ad essa prendono parte elettori in numero pari al 50% + 1 di quelli iscritti nelle liste elettorali generali.

Di tutte le operazioni è redatto verbale in tre esemplari di cui uno è trasmesso al Sindaco del Comune, uno al Comitato promotore del Referendum e uno è conservato agli atti della segreteria del Comune.

L'Ufficio di garanzia per il referendum conclude le operazioni procedendo alla proclamazione del risultato del Referendum.

Sui reclami e sui ricorsi relativi alle operazioni di voto, decide l'Ufficio di garanzia, prima di procedere alla proclamazione del risultato, nella prima seduta.

Il Referendum si ritiene approvato se la percentuale dei voti favorevoli è almeno pari al 50% + 1.

Art.18 – Pubblicazione del risultato

Il Sindaco del Comune non appena ricevuto il verbale di cui all'articolo precedente, ne dispone la pubblicazione per estratto all'Albo Pretorio per 15 giorni e ne dà idonea pubblicità alla cittadinanza con avvisi pubblici e manifesti murali.

Art.19 – Efficacia del risultato

Entro 30 giorni dalla proclamazione del risultato il Sindaco comunica al Consiglio Comunale l'esito del Referendum, mediante l'inserimento dell'argomento oggetto della consultazione all'ordine del giorno del Consiglio da tenersi entro 30 gg. successivi, per le determinazioni di competenza.

Il Consiglio Comunale tiene conto del risultato e, ove ritenga di discostarsi dalla determinazione espressa dai cittadini con il voto referendario, ha l'obbligo di darne adeguata motivazione nel provvedimento e di dare alla decisione idonea pubblicità.

Art.20 – Pubblicità

Alle disposizioni contenute nel presente regolamento verrà data pubblicazione mediante affissione di manifesti murali e distribuzione di congruo numero di copie del Regolamento ai cittadini.

Art.21 – Sanzioni

Nel caso di inottemperanza delle norme contenute nel presente Regolamento verrà applicata la sanzione amministrativa prescritta nell'art.106 del T.U. 1934 nella misura prevista dall'art.113 della L.689/1981.

Art.22 – Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore il 1° giorno del mese successivo a quello in cui l'atto deliberativo diventa esecutivo a seguito dell'esame senza rilievi da parte dell'Organo di Controllo.